



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

Il giudice designato Dott. Eugenio Tagliasacchi, all'esito dell'udienza del
22/07/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile cautelare iscritta al N. 540/2022 R.G.

Il Giudice, a scioglimento della riserva e letti gli atti, osserva quanto segue.

Con ricorso ai sensi dell'art 615 c. 2 c.p.c., con istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., ~~ABRILIO BARBANO~~ ha proposto opposizione all'esecuzione avviata nei suoi confronti da ~~FEDERICO BARBANO~~, deducendo, in primo luogo, l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il pignoramento ai sensi dell'art. 2929 bis cc in ragione della natura onerosa degli atti di conferimento delle proprie quote di ~~SA S.p.A.~~ ed ~~SA S.p.A.~~ in ~~SA S.p.A.~~ di ~~SA S.p.A.~~.

In secondo luogo, deduce l'opponente la nullità del precetto per mancata indicazione delle maggiori somme assegnate al creditore in seguito alla procedura esecutiva RGE 539/2021. Al riguardo, rileva che con l'ordinanza del 3/5/2022 è stato assegnato a ~~Federico Barbano~~ l'ulteriore importo di 324.560,00 € e che, pertanto “*ad oggi il creditore procedente ha incamerato e si è visto assegnare non l'importo di euro 193.539,84 ma la ben maggior somma di euro 520.737,12*” (pg. 5 di parte ~~Federico Barbano~~).

In terzo luogo, eccepisce - testualmente - la “*litispendenza dell'opposizione*” con i due giudizi riuniti attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Savona 2226/2021 RG e 2478/2021 RG.

In quarto luogo, contesta l'ammontare dei crediti indicati a precetto dal creditore e, infine, rileva l'assenza di pregiudizio in capo al creditore procedente per l'operazione di conferimento delle quote.

Si costituiva il creditore procedente chiedendo il rigetto dell'opposizione.



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione per difetto del *fumus boni iuris*.

È infondato il primo motivo di opposizione, concernente la qualificazione dell'atto di conferimento delle partecipazioni sociali di ~~Roberto Barbono~~ nella neocostituita ~~B Holding Sas~~ come atto a titolo oneroso anziché a titolo gratuito, qualificazione dalla quale, nella prospettazione dell'opponente, deriverebbe l'inammissibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 2929 bis cc.

Sul punto, va evidenziato che nel caso di specie non può essere ravvisato alcun trasferimento a titolo oneroso, bensì la mera costituzione di un vincolo di indisponibilità dei beni del debitore, in manifesta violazione dell'art. 1344 c.c..

Più precisamente, in seguito alla notifica del precetto avvenuta in data 28/6/2021, ~~Roberto Barbono~~ ha provveduto a costituire in data 1/7/2021 la ~~B Holding Sas~~ – di cui è socio accomandatario, amministratore unico nonché titolare del 99% del capitale - per poi decidere di conferire nella neocostituita società le partecipazioni societarie da lui personalmente detenute.

Peraltro, ciò emerge dalla stessa difesa del debitore, la quale espressamente ha ammesso che "~~Roberto Barbono~~ ha convenuto di aumentare il capitale sociale di ~~B Holding Sas~~ di effettuare detto aumento a pagamento conferendo la propria quota di partecipazione al capitale sociale di ~~B Holding Sas~~" e di "~~B Holding Sas~~".

Al fine di individuare la causa - gratuita o onerosa - del negozio in questione, occorre avere riguardo alla nozione di causa in concreto pacificamente e graniticamente accolta dalla giurisprudenza a seguito della celebre pronuncia Cass., Sez. III, n. 10490/2006, secondo cui "*La causa del contratto consiste nella funzione economica individuale del negozio posto in essere, è la ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, a prescindere dalla volontà dei contraenti, e non coincide con il tipo contrattuale astratto scelto dalle parti*". Tale nozione, peraltro, fu ulteriormente precisata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'altrettanto celebre pronuncia Cass., Sezioni Unite, 18 marzo 2010, n. 6538, con specifico riferimento alla natura - onerosa o gratuita - dei c.d. "negozi a causa variabile",



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

intendendosi, per tali, quei fenomeni negoziali che, privi di una stabile connotazione causale propria, possono assumere tanto una qualificazione in termini di onerosità, o addirittura di corrispettività / sinallagmaticità, quanto di gratuità. Va peraltro precisato che tale pronuncia risulta particolarmente rilevante rispetto al caso di specie anche perché intervenne in un tema del tutto analogo a quello oggetto dell'odierno giudizio, afferente all'individuazione della natura gratuita o onerosa del negozio ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria (in quel caso, non mediante l'istituto di cui all'art. 2929-bis, bensì attraverso la revocatoria fallimentare). In quell'occasione, le Sezioni Unite, dando continuità al precedente del 2006, ebbero modo di precisare che *“la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”*.

Occorre dunque dare continuità all'orientamento inequivocabilmente espresso dalla Giurisprudenza di legittimità e pacificamente applicabile anche all'istituto di cui al 2929-bis, al fine di individuare la natura gratuita o onerosa del negozio di cui si tratta.

Nel caso di specie emerge come l'unica *ratio* dell'operazione negoziale, anche in ragione dell'evidente contestualità rispetto all'iniziativa esecutiva del creditore, sia da individuare nell'intenzione del debitore di preconstituire una segregazione del proprio patrimonio, al solo e unico scopo di sottrarlo ai creditori. Ne consegue che la causa concreta, così individuata, si colloca fuori da qualsiasi dimensione di corrispettività, che, infatti, non è stata dimostrata dal debitore.

Invero, con riferimento alla *causa concreta* dell'operazione di conferimento, la difesa di ~~Giulia Barone~~ nulla ha dedotto, limitandosi ad invocare in modo del tutto apodittico l'onerosità del conferimento sul presupposto che questo abbia *“natura di scambio tra prestazioni”*. Tuttavia, come appena illustrato, in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite del 2010 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

Giudice non può prescindere da una valutazione concreta e sostanziale della causa contrattuale.

In altri termini, in presenza di contratti a “causa astratta” è necessario esaminare gli interessi sottesi al rapporto contrattuale, al di là del modello negoziale utilizzato.

Al riguardo, si rileva, peraltro, come il Tribunale di Cuneo abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla natura gratuita del conferimento da parte di ~~Cristiano Barbero~~, affermando espressamente che *“il conferimento è un’operazione mediante la quale un soggetto conferente trasferisce, ad esempio, un bene ad un soggetto conferitario, ricevendo come corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale dello stesso e non una somma di denaro come, viceversa, accadrebbe nella cessione con la conseguenza che non può attribuirsi, come vorrebbe il ricorrente, la qualifica di atto a titolo oneroso, anziché, a titolo gratuito, anche perché se, così fosse, verrebbe meno ogni differenza con l’operazione di cessione”* (Tribunale di Cuneo, 28/6/2022).

È appena il caso di sottolineare, inoltre, che l’onerosità dell’atto negoziale non può dipendere unicamente dall’utilizzo – meramente stilistico – dell’espressione “pagamento” nell’ambito del testo dell’atto.

Infatti, sebbene vi sia un trasferimento delle quote da ~~Cristiano Barbero~~ a ~~Roberto~~ ~~Caro~~, non può non esaminarsi l’aspetto sostanziale, dal quale emerge la precisa volontà del debitore di costituire un vincolo di indisponibilità dei suoi beni a pregiudizio dei creditori.

Sotto altro profilo, deve ulteriormente rilevare come nel caso di specie non vi sia alcuna esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi, in quanto ~~Cristiano Barbero~~ è l’unico soggetto coinvolto nell’operazione di conferimento: è, infatti, lui ad aver costituito la ~~Società~~ ~~Roberto Caro~~ (le cui quote sono sue per il 99% del capitale sociale) ed è parimenti esclusivamente lui ad aver assunto la decisione di aumentare il capitale della società provvedendo al conferimento di quote da lui unicamente detenute.

Sebbene le considerazioni che precedono siano di per sé sufficienti al rigetto dell’istanza proposta dal debitore si rileva altresì l’inammissibilità e infondatezza degli ulteriori motivi.



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

È infondata l'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione delle somme assegnate con l'ordinanza del 3/5/2022 in quanto non è stato effettuato alcun pagamento ed è attualmente pendente il termine per la proposizione del giudizio di merito.

È inammissibile il motivo relativo agli interessi in quanto generico: ~~Carlo Barbone~~ si limita a contestare in modo del tutto apodittico l'ammontare degli interessi indicati nel precetto, senza indicare alcuna specifica contestazione.

È infondato il motivo relativo alla litispendenza della presente opposizione con le procedure RG 2226/2021 e 2478/2021 in quanto l'azione revocatoria e il pignoramento ex art. 2929 bis cc sono due azioni differenti e distinte potendo, pertanto, concorrere, non sussistendo identità di petitum e causa petendi richiesti dall'art. 39 cpc.

È, infine, manifestamente infondata la prospettazione della difesa di ~~Carlo Barbone~~, secondo cui dall'operazione di conferimento eseguita da ~~Carlo Barbone~~ non deriverebbe alcun pregiudizio per il creditore precedente. Emerge con manifesta evidenza, infatti, come il pregiudizio dei creditori e la segregazione del patrimonio sia proprio l'unica ratio sottesa all'operazione di conferimento con la quale il debitore ha – di fatto – “trasferito” le proprie partecipazioni in una ~~S.p.A.~~ da lui costituita e da lui unicamente amministrata.

Per tutte le ragioni che precedono va quindi integralmente respinta l'istanza di sospensione di ~~Carlo Barbone~~ per difetto del *fumus boni iuris*.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di sospensione;

CONDANNA ~~Carlo Barbone~~ alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore di Federico Barbone, spese che liquida in euro 8.268,00, oltre 15% per spese generali IVA e CPA come per legge.



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

FISSA il termine perentorio di 60 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà.

Savona, 07/09/2022

Il Giudice
Dott. Eugenio Tagliasacchi